Inform-Azione Donna
Bambini Ancora ONLUS

Via Procaccini 34 - 20154 Milano
Tel. Fax: 0236531534
CF 97215270154

34 3ct

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2009 alle ore 18,30 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Associazione in via Procaccini 34 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Inform-Azione Donna Bambini Ancora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame del rendiconto annuale chiuso il 31 dicembre 2009 e relative relazioni
2. Giornata nazionale contro la pedofilia
3. Modifica statuto per iscrizione albo provinciale del volontariato
4. Progetto Giuseppe Davi
5. Raccolta fondi per Christian
6. Proposte terremoto Abruzzo
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Benigno Maria – Iannone Ofelia – Veronesi Daniela – Viani Afra – Brunelli Mirella – Bianchi Luisa - Molteni Rosamaria – Mello Diomira – Fassone Attilio – Delfini Laura – Toros Francesco – Luraschi Marina - Parisi Raffaella – Chiarello Enrico – Oppedisano Franca - Gabriella Ventavoli –Vanda Borgogno- Salvatore Previtera

<u>Quanto al punto 1</u> la Vicepresidente illustra il bilancio del 2008, e annota l'incremento delle spese che sono state superiori alle entrate, per un passivo di circa €9000, pur mantenendo un saldo complessivo attivo.
Dopo ampia discussione il bilancio viene approvato dall'assemblea all'unanimità

<u>Quanto al punto 2</u> la presidente illustra una proposta di campagna per la tutela dei minori e contro l'abuso sessuale e la pedofilia; il 5 maggio alcune socie andranno a Roma per partecipare a un evento nazionale;

<u>Quanto al punto 3</u> si constata la validità di convocazione dell'assemblea e della adeguata presenza di soci per deliberare, essendo presenti 18 soci su 33, a sensi dello statuto vigente, art. 38; si constata altresì che il consiglio direttivo ha già approvato tali modifiche; viene svolta un'ampia discussione sulle modifiche così proposte e illustrate dalla Presidente:

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO

L'art. 1 è così sostituito:
Art. 1 - Costituzione.

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato denominata: INFORM-AZIONE DONNA BAMBINI ANCORA
L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e le leggi regionali 01/08 e n. 22/93.

All'art. 2 dopo le parole " in Milano " viene soppressa la parola " attualmente ".

All'art. 4 inserire dopo la parola associazione inserire le parole : " è apolitica e aconfessionale ".

L'art. 5 è così sostituito:
Art. 5 - Scopo.
Il suo scopo consiste in una attività di corretta informazione e di interventi finalizzati a una concreta azione in campo socio-culturale, mirati al complesso della cittadinanza, con attenzione peculiare alle situazioni di disagio, alle donne, ai minori in difficoltà e sottoposti ad abusi con particolare riferimento a situazioni di disagio, disadattamento, abbandono e violenza. La sua attività si estende alle famiglie con problemi, e si esplica con azioni di sensibilizzazione sociale rivolte alla popolazione, alle famiglie, agli educatori e ai bambini, con interventi sui mezzi di comunicazione, con i più opportuni interventi diretti di sostegno e tutela per situazioni di particolare disagio, in rapporto attivo anche con singoli, altre associazioni, istituzioni e quanti altri soggetti condividano i fini istituzionali dell'associazione; l'attività dell'associazione può anche estendersi al sostegno, sulla base di progetti mirati, a iniziative svolte da enti con l'obiettivo di perseguire gli obiettivi statutari.
Per il raggiungimento dello scopo l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. I soci avranno diritto al rimborso delle sole spese documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dallo stesso e approvati dall'Assemblea.

All'art. 6 dopo la parola privati inserire:

(rappresentati da una persona).

Dopo la parola " umanitari " inserire i seguenti commi con soppressione degli art.7 8 9:

6.1 - Categorie di soci
I soci sono classificati nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione

- Soci ordinari: coloro che verranno ammessi con tale qualifica dal consiglio direttivo
- Soci benemeriti o onorari: coloro i quali, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per altre particolari benemerenze, verranno nominati con tale qualifica dal consiglio direttivo
- Soci sostenitori: coloro che per affinità di sentire contribuiscono e/o partecipano all'attività dell'associazione

6.2 - Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e, previa presentazione da parte di almeno un socio fondatore o ordinario, su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.
L'ammissione dei soci benemerito o onorari avviene su presentazione/domanda di almeno un socio fondatore o ordinario, su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.
L'ammissione dei soci sostenitori su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.
L'ammissione dei soci è subordinata al versamento della quota associativa.
È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e previsto per tutti gli associati il diritto di voto senza regime preferenziale per categorie di aderenti per l'approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

6.3 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni da presentasi per iscritto al consiglio direttivo;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale da versarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- per esclusione a seguito di deliberazione del consiglio direttivo, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, su segnalazione del collegio dei probiviri o del collegio dei revisori, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto, previa contestazione all'interessato del fatto addebitato; il provvedimento dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato:
- per inattività a seguito di deliberazione del consiglio direttivo dovuta ad inattività del socio per un periodo di sei mesi, previa regolare contestazione.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
6.4 Gli aderenti hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6.5 Gli aderenti hanno l'obbligo di:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

Viene inserito il seguente art. 7 :

Art. 7 - Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono:
- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei Revisori, se nominati.

Gli articoli 10 11 12 13 14 15 sono raggruppati nel seguente art. 8 :

ASSEMBLEA

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Possono partecipare all'assemblea tutti i soci fondatori, ordinari e onorari e sostenitori che siano regolarmente iscritti nel libro dei soci dell'associazione, in regola col versamento delle quote sociali.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, ex art. 20 Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

Ogni socio ha diritto a un voto: per favorire la democraticità, è consentita, solo per l'assemblea ordinaria, l'espressione del voto mediante delega scritta da conferire ad altro associato. Ogni socio può ricevere una sola delega, conferita nominativamente per l'assemblea. La delega dovrà essere esibita e trattenuta agli atti dell'assemblea con la firma in originale dell'associato delegante. È esplicitamente escluso il voto per corrispondenza.

8.1 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate dal consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata, via e-mail, o fax inviata a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea stessa almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dovrà contenere l'elenco dettagliato delle materie da discutere.

8.2 - Quorum per le deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

8.3 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

In caso di assenza sia del presidente che del vicepresidente, l'assemblea è presieduta da un socio nominato dall'assemblea stessa.

8.4 - Verbali dell'assemblea

I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.
In casi particolari o qualora sia richiesto da norme di legge, il verbale dell'assemblea potrà essere redatto da un notaio.

8.5 - Deliberazioni assembleari nei confronti dei soci.
Le deliberazioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in conformità al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci anche se dissenzienti.
I soci dissenzienti hanno facoltà di recedere dall'associazione senza onere alcuno.

Gli articoli 16 17 18 19 20 21 22 sono sostituiti dal seguente art. 9 :

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 - Composizione e nomina
Il consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri.
Lo stesso è nominato dall'assemblea dei soci e rimane in carica per un triennio. La nomina del primo consiglio direttivo viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di cessazione di componenti di un organo sociale, la cooptazione è ammissibile nei limiti di un terzo del numero complessivo dei membri, salvo ratifica alla prima seduta dell'Assemblea.
I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri da loro sostituiti.

9.2 - Revoca
I consiglieri in carica possono essere revocati dall'assemblea per giusta causa. La stessa assembla provvede alla nomina dei sostituti.

9.3 - Funzioni del consiglio Direttivo.
Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

9.4 - Delibere
Le deliberazioni del consiglio direttivo, salvo diversa disposizione dello statuto sociale, sono prese a maggioranza dei presenti: la sua costituzione sarà valida solo se saranno presenti almeno la metà più uno dei suoi membri in carica.

9.5 - Riunioni
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a quadrimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo chiedano almeno tre componenti del consiglio.
La convocazione avviene per lettera raccomandata o fax o e -mail inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
Alle riunioni partecipa il segretario: in sua assenza, le sue funzioni saranno svolte da un membro del consiglio, nominato dal Presidente.
Possono altresì partecipare i membri del consigli dei revisori con funzioni meramente consultive.

Gli articoli 23 24 non vengono modificati nel contenuto ma riuniti nell'unico art. 10 :

Art. 10 - PRESIDENTE
Il presidente è nominato dal consiglio direttivo e dura in carica per lo stesso periodo di durata del consiglio stesso. La nomina del primo presidente viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.

Esso rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente ha firma sociale per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può attribuire al presidente deleghe permanenti per determinate categorie di atti. Il presidente può delegare ad altri membri del consiglio direttivo parte delle deleghe ricevute dal consiglio direttivo stesso.

Gli articoli da 24 (segretario) a 28 vengono soppressi in quanto ricompresi nel nuovo art.9.3

Gli art. 29 30 31 vengono soppressi e modificati dai nuovi articoli 14 15 16

Gli articoli 32 33 34 vengono accorpati nel seguente art. 11 :

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 11 - Composizione
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti fra persone che godano la fiducia dei soci dell'associazione.
11.1 - Nomina
Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea e rimane in carica per un triennio. La prima nomina viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.
11.3 - Funzioni
Tutte le eventuali controversie sociali fra gli associati e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del collegio dei probiviri che delibererà a maggioranza assoluta dei sui membri. I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Gli articoli 35 36 37 vengono raggruppati nel seguente art. 12 :
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 12 - Composizione
Il collegio dei revisori, se nominati, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone che godano la fiducia dei soci dell'associazione.

12.1 - Nomina
I revisori sono nominati dall'assemblea e durano in carica per un triennio. La prima nomina viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.

12.2 - Funzioni
I revisori hanno i compito di verificare la correttezza dell'amministrazione dell'associazione, la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo e di redigere annualmente una relazione sul rendiconto approvato dal consiglio direttivo. I revisori potranno assistere alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali devono essere regolarmente

invitati ed esprimere il loro parere in merito alle decisioni dello stesso.

Viene inserito il seguente art. 13 :

Art. 13 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite in dipendenza della loro carica. Esse avranno diritto solo al rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dallo stesso e approvati dall'Assemblea.

Vengono inseriti i seguenti art. 14 15 16 :

FINANZE E PATRIMONIO
Art. 14 - Entrate
Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria
- quota associativa annuale, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria
- contributi dei soci onorari
- quote contributive dei soci sostenitori
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in occasione di particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario
- versamenti volontari ed erogazioni liberali degli associati e/o di terzi
- contributi da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito ed Enti in genere, dallo Stato, dalle regione, dall'Unione Europea e/o da organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- donazioni, sovvenzioni, lasciti di associati e/o terzi

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell'avvenuta iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario e/o escluso è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'anno in corso

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio costituisce mezzo idoneo, esclusivamente deputato al conseguimento dello scopo dell'associazione.

Esso rappresenta garanzia per soddisfare le ragioni creditorie e, in caso di scioglimento dell'associazione, non può essere ridistribuito fra i soci.
È fatto inoltre divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Sussiste espresso obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,e di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

BILANCIO
Art. 16 - Rendiconto economico finanziario annuale
Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo redige il rendiconto annuale che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati.
Il rendiconto dell'esercizio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i dieci giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea, a disposizione dei soci. L'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale deve essere convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio sociale.
Il rendiconto deve essere redatto secondo corretti principi contabili e deve essere improntato alla massima chiarezza.
Il rendiconto deve essere corredato di una relazione sulla gestione, predisposta dal consiglio direttivo, nonché dalla relazione del collegio dei revisori.

L'art. 38 diviene art. 17 così modificato :

MODIFICHE STATUTARIE
Art. 17 - Modifiche statutarie
Eventuali modifiche da apportare allo statuto dell'associazione potranno essere proposte da uno degli organi o 1/10 dei soci e approvate dall'assemblea dei soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli articoli 39 e 40 divengono art. 18 così modificati :

SCIOGLIMENTO
Art. 18 . Deliberazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal consiglio direttivo e approvato dalla Assemblea con il voto favorevole di tre quarti dei soci.
Contestualmente allo scioglimento l'assemblea dovrà indicare i destinatari del patrimonio che residuerà una volte ultimate le operazioni di liquidazione.

L'assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Dopo la liquidazione, questi provvederanno a devolvere il netto risultante ai sensi dell'art. 15 del presente statuto e dell'art. 5 comma 4 della L.266/1991.

L'art. 41 diviene art. 19 così modificato :
dopo la parola " riferimento " fino al punto le parole sono sostituite con :
al codice civile, e alla vigente normativa in materia di volontariato.

La proposta di modifica dello Statuto è approvata all'unanimità dei presenti.

Quanto al punto 4 viene presentata la proposta del cantante Davi volta a ottenere il patrocinio dell'associazione in occasione del lancio di un CD dedicato ai bambini. Davi offre adeguato spazio di immagine sul CD, e la presenza attiva ad alcuni eventi che l'associazione vorrà organizzare, oltre a un centinaio di CD autografati, alla presenza di link sul suo sito.
Per tale collaborazione richiede un contributo di €4500, ripartiti in due quote.
Al termine di un'ampia discussione, con disanima di costi e potenziali benefici, di immagine, e di ritorno anche economico, l'assemblea rinvia la decisione.

Quanto al punto 5 la presidente comunica che il piccolo Christian è stato operato a S.Paolo per il primo intervento; seguirà un intervento sperabilmente definitivo tra circa 6 mesi.
La raccolta di fondi è servita finora per sostenere le spese della famiglia.

Quanto al punto 6: non viene trattato per ragioni di tempo.

Quanto al punto 7: viene sollecitata l'adesione al "5 per mille" e la diffusione di tale possibilità presso conoscenti e amici.
Viene poi comunicato che il sito è stato completamente rifatto e migliorato grazie all'aiuto anche di un tecnico. Sarà necessario un forte impegno per inserire nel sito tutte le idee, attività e novità.

Alle ore 21,15 l'Assemblea si scioglie.

MARIA BENIGNO	**OFELIA IANNONE**	**DANIELA VERONESI**
(presidente)	**(vice-presidente)**	**(segretaria)**
Maria Benigno	Ofelia Iannone	D Veronesi

Milano, 29 aprile 2009

UFFICIO DI MILANO 6
REGISTRATO IN DATA 14 MAG. 2009
AL N. 7387 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 171,72
(EURO centosettantuno,72)

IL FUNZIONARIO
Pasquale CILENTO

ALLEGATO "A" (Statuto dell'Associazione Inform-Azione Donna Bambini Ancora come modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2009)

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione.

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato denominata: INFORM-AZIONE DONNA BAMBINI ANCORA
L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e le leggi regionali 01/08 e 22/93

Art. 2 - Sede.

La sede legale è fissata in Milano, in via Procaccini, 34.
Il consiglio direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici distaccati, centri o comitati periferici, in relazione ad esigenze, anche temporanee, per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.

Art. 3 - Durata.

La durata dell'associazione è illimitata.

CARATTERE - SCOPI

Art. 4 - Carattere.

L'associazione è apolitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I soci sono tenuti ad un corretto comportamento etico-morale, sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.
Tali norme statutarie assicurano la partecipazione democratica dei soci alla vita del l'associazione stessa ed alla formazione dei propri organi dirigenti.
L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopo analogo od affine al proprio, nonché a enti con scopi sociali ed umanitari. Si precisa altresì come ciascun singolo socio, anche aderente a qualunque altro movimento c/o associazione sia tenuto, in senso alla presente associazione e relazionandosi per la stessa verso i terzi, al rispetto del proprio ruolo di rappresentanza esclusiva della stessa.

Art. 5 - Scopo.

Il suo scopo consiste in una attività di corretta informazione e di interventi finalizzati a una concreta azione in campo socio-culturale, mirati al complesso della cittadinanza, con attenzione peculiare alle situazioni di disagio, alle donne, ai minori in difficoltà e sottoposti ad abusi con particolare riferimento a situazioni di disadattamento, abbandono e violenza. La sua attività si estende alle famiglie con problemi, e si esplica con azioni di sensibilizzazione sociale rivolte alla popolazione, alle famiglie, agli educatori e ai bambini; con interventi sui mezzi di comunicazione, con i più opportuni interventi diretti di sostegno e tutela per situazioni di particolare disagio, in rapporto attivo anche con singoli, altre associazioni, istituzioni e quanti altri soggetti condividano i fini istituzionali dell'associazione; l'attività dell'associazione può anche estendersi al sostegno, sulla base di progetti mirati, a iniziative svolte da enti con l'obiettivo di perseguire gli obiettivi statutari.
Per il raggiungimento dello scopo l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. I soci avranno diritto al rimborso delle sole spese documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dallo stesso e approvati dall'Assemblea.

SOCI

ART. 6 - Soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia o in paesi facenti parte della Comunità Europea, di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno infine essere soci enti pubblici e privati (rappresentati da una persona) aventi finalità e scopi sociali e umanitari.

6.1 - Categorie di soci

I soci sono classificati nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione
- Soci ordinari: coloro che verranno ammessi con tale qualifica dal consiglio direttivo
- Soci benemeriti o onorari: coloro i quali, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per altre particolari benemerenze, verranno nominati con tale qualifica dal consiglio direttivo
- Soci sostenitori: coloro che per affinità di sentire contribuiscono e/o partecipano all'attività dell'associazione

6.2 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e, previa presentazione da parte di almeno un socio

fondatore o ordinario, su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.
L'ammissione dei soci benemeriti o onorari avviene su presentazione/domanda di almeno un socio fondatore o ordinario, su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.
L'ammissione dei soci sostenitori avviene su delibera del consiglio direttivo presa a maggioranza.
L'ammissione dei soci è subordinata al versamento della quota associativa.
È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e previsto per tutti gli associati il diritto di voto senza regime preferenziale per categorie di aderenti per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

6.3 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale da versarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- per esclusione a seguito di deliberazione del consiglio direttivo, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, su segnalazione del collegio dei probiviri o del collegio dei revisori,se nominati, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto, previa contestazione all'interessato del fatto addebitato; il provvedimento dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato:
- per inattività a seguito di deliberazione del consiglio direttivo dovuta ad inattività del socio per un periodo di sei mesi, previa regolare contestazione.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
6.4 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6.5 Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;

- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

Art. 7 - Organi Sociali
Organi dell'Associazione sono:
- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei Revisori, se nominati.

ASSEMBLEA
Art. 8 - Assemblea
L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Possono partecipare all'assemblea tutti i soci fondatori, ordinari e onorari e sostenitori che siano regolarmente iscritti nel libro dei soci dell'associazione, in regola col versamento delle quote sociali.
L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, ex art. 20 Codice Civile.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per:
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

Ogni socio ha diritto a un voto: per favorire la democraticità, è consentita, solo per l'assemblea ordinaria, l'espressione del voto mediante delega scritta da conferire ad altro associato. Ogni socio può ricevere una sola delega, conferita nominativamente per l'assemblea. La delega dovrà essere esibita e trattenuta agli atti dell'assemblea con la firma in originale dell'associato delegante. È esplicitamente escluso il voto per corrispondenza.

8.1 - Convocazione dell'assemblea
Le assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate dal consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata, via e-mail, o fax inviati a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea stessa almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
La convocazione dovrà contenere l'elenco dettagliato delle materie da discutere.

8.2 - Quorum per le deliberazioni dell'assemblea
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

8.3 - Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
In caso di assenza sia del presidente che del vicepresidente, l'assemblea è presieduta da un socio nominato dall'assemblea stessa.

8.4 - Verbali dell'assemblea
I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.
In casi particolari o qualora sia richiesto da norme di legge, il verbale dell'assemblea potrà essere redatto da un notaio.

8.5 - Deliberazioni assembleari nei confronti dei soci.
Le deliberazioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in conformità al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci anche se dissenzienti.
I soci dissenzienti hanno facoltà di recedere dall'associazione senza onere alcuno.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 - Composizione e nomina
Il consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri.
Lo stesso è nominato dall'assemblea dei soci e rimane in carica per un triennio. La nomina del primo consiglio direttivo viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di cessazione di componenti di un organo sociale, la cooptazione è ammissibile nei limiti di un terzo del numero complessivo dei membri, salvo ratifica alla prima seduta dell'Assemblea.
I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri da loro sostituiti.

9.2 - Revoca
I consiglieri in carica possono essere revocati dall'assemblea per giusta causa. La stessa assembla provvede alla nomina dei sostituti.

9.3 - Funzioni del consiglio Direttivo.
Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

9.4 - Delibere

Le deliberazioni del consiglio direttivo, salvo diversa disposizione dello statuto sociale, sono prese a maggioranza dei presenti: la sua costituzione sarà valida solo se saranno presenti almeno la metà più uno dei suoi membri in carica.

9.5 - Riunioni
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a quadrimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo chiedano almeno tre componenti del consiglio.
La convocazione avviene per lettera raccomandata o fax o e-mail inviati almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
Alle riunioni partecipa il segretario: in sua assenza, le sue funzioni saranno svolte da un membro del consiglio, nominato dal Presidente.
Possono altresì partecipare i membri del consigli dei revisori con funzioni meramente consultive.

Art. 10 - PRESIDENTE
Il presidente è nominato dal consiglio direttivo e dura in carica per lo stesso periodo di durata del consiglio stesso. La nomina del primo presidente viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.

Esso rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente ha firma sociale per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può attribuire al presidente deleghe permanenti per determinate categorie di atti. Il presidente può delegare ad altri membri del consiglio direttivo parte delle deleghe ricevute dal consiglio direttivo stesso.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 11 - Composizione
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti fra persone che godano la fiducia dei soci dell'associazione.
11.1 - Nomina
Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea e rimane in carica per un triennio. La prima nomina viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.
11.3 - Funzioni
Tutte le eventuali controversie sociali fra gli associati e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del collegio dei probiviri che delibererà a maggioranza assoluta dei sui membri. I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 12 - Composizione

Il collegio dei revisori, se nominati, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone che godano la fiducia dei soci dell'associazione.

12.1 - Nomina
I revisori sono nominati dall'assemblea e durano in carica per un triennio. La prima nomina viene effettuata in sede di costituzione dell'associazione.

12.2 - Funzioni
I revisori hanno il compito di verificare la correttezza dell'amministrazione dell'associazione, la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo e di redigere annualmente una relazione sul rendiconto approvato dal consiglio direttivo. I revisori potranno assistere alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali devono essere regolarmente invitati ed esprimere il loro parere in merito alle decisioni dello stesso.

Art. 13 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite in dipendenza della loro carica. Esse avranno diritto solo al rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dallo stesso e approvati dall'Assemblea.

FINANZE E PATRIMONIO
Art. 14 - Entrate
Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria
- quota associativa annuale, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria
- contributi dei soci onorari
- quote contributive dei soci sostenitori
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea i occasione di particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario
- versamenti volontari ed erogazioni liberali degli associati e/o di terzi
- contributi da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito ed Enti in genere, dallo Stato, dalle regione, dall'Unione Europea e/o da organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- donazioni, sovvenzioni, lasciti di associati e/o terzi

i contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell'avvenuta iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario e/o escluso è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'anno in corso

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio costituisce mezzo idoneo, esclusivamente deputato al conseguimento dello scopo dell'associazione.
Esso rappresenta garanzia per soddisfare le ragioni creditorie e, in caso di scioglimento dell'associazione, non può essere ridistribuito fra i soci.
È fatto inoltre divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Sussiste espresso obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,e di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

BILANCIO
Art. 16 - Rendiconto economico finanziario annuale
Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo redige il rendiconto annuale che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati.
Il rendiconto dell'esercizio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i dieci giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea, a disposizione dei soci. L'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale deve essere convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio sociale.
Il rendiconto deve essere redatto secondo corretti principi contabili e deve essere improntato alla massima chiarezza.
Il rendiconto deve essere corredato di una relazione sulla gestione, predisposta dal consiglio direttivo, nonché dalla relazione del collegio dei revisori.

MODIFICHE STATUTARIE
Art. 17 - Modifiche statutarie
Eventuali modifiche da apportare allo statuto dell'associazione potranno essere proposte da uno degli organi o 1/10 dei soci e approvate dall'assemblea dei soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

SCIOGLIMENTO
Art. 18 . Deliberazione
Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal consiglio direttivo e approvato dalla Assemblea con il voto favorevole di tre quarti dei soci.
Contestualmente allo scioglimento l'assemblea dovrà indicare i destinatari del patrimonio che residuerà una volte ultimate le operazioni di liquidazione.

L'assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Dopo la liquidazione, questi provvederanno a devolvere il netto risultante ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.

NORME GENERALI
Art. 19 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile, e alla vigente normativa in materia di volontariato.

BENIGNO MARIA

Maria Benigno

IANNONE OFELIA

Ofelia Iannone